

**DECRETO COMMISSARIO**

**N. 22 del 19.03.2012**

**OGGETTO: Bilancio Previsionale 2012 – approvazione variazione per quantificazione compenso commissario.**

**VISTA** la Legge Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011 pubblicata sul BURT n. 63 parte 1 del 29.12.2011, che istituisce l'Autorità per il servizio rifiuti ("Autorità"), definendo ed assegnando il ruolo di Commissario;

**VISTO** il proprio decreto n°02 del 05.01.2012 con cui veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario corrente;

**DATO ATTO CHE** l'art. 51, comma 6 della sopra citata legge stabilisce che "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari"

**CONSIDERATO CHE** la Giunta regionale toscana ha pubblicato sul BURT del 15/02/2012 la delibera n°61 inerente la quantificazione dell'indennità da riconoscere ai commissari;

**DATO ATTO CHE** nella sopra citata deliberazione è stato fissato il trattamento economico spettante ai commissari nella misura del 50% di quello spettante al sindaco di un comune avente popolazione complessivamente pari a quella del territorio che costituisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento di ciascuna autorità sulla base dei dati ISTAT 2010;

**CONSIDERATO CHE** nel caso specifico dell'ATO Toscana Sud, l'insieme della popolazione residente è pari a 850.446 e quindi superiore ai 500.001 abitanti;

**VISTO** il regolamento del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 11/2/2011 con validità tre anni che quantifica l'indennità di un sindaco di una città con popolazione oltre i 500.001 abitanti, già adeguato ai parametri ISTAT;

**CONSIDERATO CHE** in ragione della particolare rilevanza della materia si è proceduto a richiedere apposito parere legale allo Studio Legale dell'Ente;

**VISTO** il parere legale richiesto allo Studio Mariani Menaldi & associati, allegato in atti al presente decreto ("Allegato 1");

**CONSIDERATO CHE** suddetto parere riporta le seguenti conclusioni atte a determinare la quantificazione del compenso spettante al commissario in termini di ristoro per la carica ricoperta:

- 1. il trattamento economico da riconoscersi ai commissari ha i caratteri di indennità e, quindi, trattasi di un "ristoro" per lo svolgimento di una funzione che non è riconducibile ad alcun rapporto sinallagmatico, né di pubblico impiego né di lavoro autonomo;*
- 2. pur avendo una connotazione indennitaria, a tale trattamento economico non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, quelle di cui all'art. 82 del medesimo TUEL;*
- 3. in tale contesto va dato atto che è stato unicamente utilizzato - nell'ambito della discrezionalità amministrativa della Regione Toscana e per la concreta quantificazione dell'indennità predetta*

- un parametro normativamente previsto ed utilizzato per la determinazione delle indennità dei soggetti che ricoprono cariche elettive e di natura politica, ma ciò non sposta la diversa natura della indennità in questione in virtù delle distinte funzioni svolte dai commissari, da un lato, e dagli amministratori n. di cui all'art82 del D.lgs 267/2000 e s.m.i dall'altro;
4. trattandosi di indennità - e fatte salve le distinzioni predette - il riconoscimento di queste potrà avvenire nelle forme con cui erano già riconosciute le preesistenti indennità, nell'ambito di quanto ordinariamente previsto dal D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. e ferma restando la vigenza dell'ulteriore normativa eventualmente applicabile (es. D.lgs. n. 16S/2001 e s.m.i. in ipotesi di dipendente pubblico);
5. la non applicabilità delle disposizioni del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. non fa venir meno, quantomeno in astratto, l'operatività delle ulteriori disposizioni di cui al D.l. n. 78/2010 conv. con modif. in l. n. 122/2010, al riguardo delle quali va, tuttavia, precisato che:
- troverà applicazione l'art. 5. comma 5 della predetta disposizione se il soggetto che deve ricevere l'indennità già ricopre una carica elettiva e ciò anche in considerazione dell'espresso richiamo che al riguardo viene operato dalla stessa Delibera di determinazione dell'indennità;
  - non troverà, viceversa, applicazione l'art. 5. comma 7 della predetta disposizione, in mancanza del decreto attuativo della stessa;
  - non troveranno altresì applicazione le riduzioni di cui all'art. 6. comma 3 e ciò: (i) per la non ipotizzabile e completa continuità di funzioni tra organi (della Comunità e dell'Autorità) nonché per il ruolo, in tale contesto, del tutto particolare svolto dal commissario incaricato di sostituire non i vecchi organi ma i nuovi e, quindi, non operante in continuità rispetto a questi ultimi; (ii) comunque ed in ogni caso, anche a non voler considerare il profilo sub (i) e l'evidente discontinuità tra enti/organi, per le ulteriori, differenti e comunque maggiori funzioni svolte dal commissario in luogo degli organi delle vecchie Comunità;

**DATO ATTO CHE** il bilancio di previsione non riporta alcun capitolo di spesa per il riconoscimento delle spettanze al commissario;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 51 della L.R. 69/2011 il Commissario dell'Autorità ricopre la propria carica svolgendo le funzioni degli Organi preposti all'amministrazione e gestione della stessa dalla sua data di istituzione e fino alla costituzione degli stessi Organi, ovvero fino al termine massimo previsto dalla Legge Regionale posto al 30 Giugno 2012 (art.51,c.1);

**RITENUTO OPPORTUNO** istituire apposito capitolo di spesa in uscita da finanziare mediante la riduzione della disponibilità finanziaria di alcuni capitoli di spesa con una capienza ritenuta attualmente eccedente i reali fabbisogni amministrativi come segue:

**USCITA IN AUMENTO**

TIT.	FUNZ.	SERV.INT.	CAP.	DENOMINAZIONE	
I	01 03	01 103		"INDENNITA' COMMISSARIO"	Euro 21.057,00

**USCITA IN DIMINUZIONE**

TIT.	FUNZ.	SERV.INT.	CAP.	DENOMINAZIONE	
I	01 01	03 104		"RIMBORSI ORGANI DELL'ENTE"	- Euro 19.000,00
I	01 03	03 358		"SPESE FUNZ. ORGANI DELL'ENTE"	-Euro 2.057,00

**VISTO** il D.Lgs 267/2000 all'art. 175;

**VISTA** la Legge Regionale n.69 del 28.12.2011;

**VISTA** la delibera Giunta regionale toscana n°61 del 6.02.2012 pubblicato sul BURT del 15/02/2012;

**VISTO** il regolamento del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;


**VISTO** il parere dello Studio Legale MM&A allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all.1);

**VISTO** il bilancio di previsione approvato con proprio decreto n°02 del 05/01/2012;

**VISTO** il prospetto riepilogativo della variazione (all. 2)

**DECRETA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto di quanto riportato nel parere legale dello Studio MM&A per la quantificazione del compenso di cui all'esame, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all.1);
3. di approvare la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 come riepilogato nel prospetto allegato (all. 2) parte integrante e sostanziale del presente atto conseguente la quantificazione dell'indennità del commissario ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale toscana n°61 del 6.02.2012 e dal regolamento del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato il 11/2/2011 con validità tre anni che quantifica l'indennità di un sindaco di una città avente popolazione superiore i 500.001 abitanti;
4. di istituire apposito capitolo di spesa n°103 denominato "indennità commissario";
5. di finanziare il capitolo di nuova istituzione attingendo Euro 19.000,00 al capitolo n°104 "rimborsi organi dell'Ente" e Euro 2.057,00 al capitolo 358 "spese funzionamento organi dell'Ente" con sufficiente disponibilità iscritti nel bilancio previsionale a garanzia della futura gestione amministrativa dell'Ente;
6. di dare atto che suddetta variazione non comporta attualmente alcun aggravio di costi per i Comuni afferenti all'ambito territoriale di riferimento;
7. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.




Il Commissario  
F.to Paolo Nannini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 28 MAR. 2012

Siena, li 28 MAR. 2012




Il Dipendente incaricato  
F.to Massimiliano Terranzani

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 28 MAR. 2012




Il Commissario  
F.to Paolo Nannini

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

15 MAR. 2012

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.



IL Commissario  
F.to Paolo Nannini


**OGGETTO: Bilancio Previsionale 2012 – approvazione variazione per maggiori entrate.**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Data 19 MAR. 2012

Il Commissario

F.to Paolo Nannini



Supporto Tecnico del  
Commissario ai sensi L.R.  
69/2011


F.to Prof. Ing. Andrea Corti

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Data, 19 MAR. 2012

Il Responsabile del Servizio Affari  
Contabili, Economici e Finanziari  
F.to Dott.ssa Elisa Billi



Allegato 1 al Decreto  
del Commissario  
n. 22 del 19.03.2012

**MARIANI, MENALDI & ASSOCIATI**

ATO TOSCANA SUD	
19.03.2012	
PROT. N. <u>0490</u>	
Cat.	classe

Studio Legale

Firenze, il 19.3.2012

Spett. le  
Autorità per il servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud  
Via della Pace 37, Int. 5- Loc. Renaccio  
53100 - Siena

trasmissione via email a  
[segreteria@atotoscanasud.it](mailto:segreteria@atotoscanasud.it)

Alla c.a. Commissario  
**Preg. mo Dott. Paolo Nannini**

**Oggetto:** L.R. Toscana n. 69/2011 – Istituzione nuove Autorità - Art. 51 Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti – Commissari – Delibera Giunta Regionale n. 61 del 6.2.2012 – Trattamento economico – Natura – Quesito – Parere Legale

Nell'ambito dei rapporti consulenziali in essere, si è rivolta a questo Studio l'Intestata Autorità per il servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud prospettando la seguente richiesta di parere.

Nell'ambito delle novità introdotte con L.R. Toscana n. 69/2011 – protese al riordino delle funzioni dei preesistenti consorzi di funzioni deputati nella Regione Toscana all'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani – è stata prevista l'istituzione della stessa Autorità e l'attribuzione, nelle more di perfezionamento dell'intero percorso di insediamento della stessa, di funzioni commissariali ad uno specifico soggetto normativamente indicati.

In ordine a tali funzioni assegnate è stata prevista la corresponsione di una "indennità", ai sensi dell'art. 51, comma 6 della stessa L.R. Toscana 69/2011, in relazione alla quale è di interesse odierno comprendere gli eventuali profili di rilievo anche in ordine alle eventuali decurtazioni di questa ai sensi della vigente normativa.

Nell'ambito della richiesta avanzata nei predetti termini lo Studio – sulla base di quanto già in precedenza valutato in occasione di analogo parere - rileva quanto segue.

\*\*\*

**1. Premesse**

ROMA  
00198 – Via Savola, 78  
Tel. 06.4746042 -- 06.47822625  
Fax 06.46661000  
[roma@mmea.it](mailto:roma@mmea.it)

FIRENZE  
50121 – Via A. La Marmorata, 53  
Tel. 055.587829  
Fax 055.5521012  
[firenze@mmea.it](mailto:firenze@mmea.it)

MILANO  
20123 -- Piazza San Sepolcro, 1  
Tel. 02.86915378  
Fax 02.86992054  
[milano@mmea.it](mailto:milano@mmea.it)

P.I. 05079530480

Al fine di una completa disamina del quesito posto non può omettersi una sia pur breve ricostruzione normativa relativa agli interventi che hanno riguardato il riassetto delle funzioni in materia di ciclo integrato dei rifiuti urbani, come in parte già accennati in sede di esplicazione del quesito posto.

Al riguardo va dato conto che la materia è stata, in ultimo, oggetto di importanti novità introdotte con L.R. Toscana n. 69/2011 recante *"Istituzione dell'autorità Idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007"* e giustificata anche alla luce della necessità di riattribuzione delle funzioni delle preesistenti Comunità in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 186 bis della L. n. 192/2009 e s.m.i.

Tale legge, infatti, ha previsto – nello specifico settore considerato e per quanto di oderno Interesse – l'istituzione di tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito solo le "Autorità") aventi *"personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile"* (Art. 31) ed a cui si applicano, quantomeno in parte, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Art. 33).

La predetta legge ha, altresì, previsto che *"A decorrere dal 1 gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del d.lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti ..."*.

La norma dispone, inoltre, in ordine agli organi dell'Autorità - da individuarsi nell'Assemblea, nel Direttore Generale e nel Revisore Unico dei Conti (Art. 34) – nonché alle funzioni di questi, al ruolo del Consiglio direttivo, oltre a quanto di specifico rilievo in merito all'organizzazione e funzionamento di tale nuovo ente.

Al Titolo IV - *"Disposizioni comuni e transitorie"*, ed in particolare all'art. 51 *"Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle autorità servizio rifiuti"*, la L.R. Toscana n. 69/2011 si occupa precipuamente di regolamentare il periodo transitorio, di durata variabile dal 1.1.2012 fino ad effettivo insediamento dei nuovi organi e, comunque, non oltre il 30.6.2012.

In tale lasso temporale la legge dispone che le funzioni degli organi dell'Autorità *"sono svolte da un commissario, individuato nel presidente del consiglio di amministrazione della corrispondente comunità di ambito territoriale ottimale in carica alla data del 31 dicembre 2011, il quale si avvale del supporto tecnico del direttore della medesima comunità d'ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011"* (Art. 51, comma 2).

E', altresì, previsto che i commissari così individuati, entro il 29 febbraio 2012, "effettuano ed inviano, ... all'autorità servizio rifiuti di appartenenza, la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011" relativamente alle precedenti Comunità e riguardante, in particolare, "a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili; c) il bilancio finale; d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti" (Art. 52, comma 3).

La legge ha previsto, infine, che "Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la disciplina statale e regionale di riferimento, la Giunta regionale determina con deliberazione l'indennità per i commissari di cui al comma 2" (Art. 51, comma 6).

Conseguentemente, con Deliberazione n. 61 del 6.2.2012 è stato deciso di "fissare, per le motivazioni espresse in narrativa e nel rispetto della disciplina nazionale e regionale di riferimento, il trattamento economico dei Commissari di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge regionale 69/2011, nella misura del 50% di quello spettante al Sindaco di un comune avente popolazione complessivamente pari a quella del territorio che costituisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento di ciascuna autorità sulla base dei dati ISTAT 2010" ed altresì di "precisare che i relativi oneri gravano sul bilancio dell'autorità servizio rifiuti".

Per completezza va precisato che nelle premesse si dà, altresì, atto della vigenza del "... comma 5 dell'articolo 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che dispone, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, che i titolari di cariche elettive, nello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, possono avere diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e che gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".

## 2. Sulla natura del trattamento economico riconosciuto ai Commissari

Ricostruito negli anzidetti termini il quadro normativo si impone una verifica in ordine ai poteri ed alle funzioni svolte dal commissario.

Quanto detto al fine di comprendere, in modo funzionale al quesito posto, se l'attività che i commissari sono chiamati a svolgere assume una funzione tecnica o più eminentemente politica-amministrativa.

A tali fini occorre verificare le funzioni normativamente assegnate ai commissari nella



fase transitoria di istituzione della nuova Autorità ed in tale direzione la L.R. Toscana n. 69/2011, come in precedenza appurato, è chiaro nel precisare che fino all'effettivo insediamento degli organi dell'Autorità le funzioni di questi sono svolte dal commissario.

È, dunque, evidente, che tali soggetti siano chiamati a svolgere una serie di attività che saranno di competenze dei tre organi delle nuove Autorità, ovvero l'Assemblea, il Direttore Generale e il Revisore Unico dei conti, tutti definiti organi dell'Autorità dall'art. 6 della legge richiamata.

Inoltre, nell'ambito di suddette funzioni sostitutive è evidente che il principale ruolo appare non tanto quello di sostituire effettivamente tali predetti organi quanto piuttosto quello di operare, in via transitoria, per consentire il loro formale ed effettivo insediamento.

Ciò lo si ricava, in particolare, dall'art. 52, comma 3, a mente del quale ben si denota tale funzione preparatoria dei commissari in relazione alle attività che gli stessi devono effettuare per *"la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data del 31 dicembre 2011"* e, segnatamente, *"a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi; b) l'accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed immobili; c) il bilancio finale; d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti"* (Art. 52, comma 3).

Peraltro, sempre a tale riguardo va notato che l'art. 51, comma 2, pur prevedendo che il ruolo dei commissari venga svolto *"il quale si avvale del supporto tecnico del Direttore della medesima comunità d'ambito in carica alla stessa data del 31 dicembre 2011"*, non fa venir meno in ogni caso la titolarità di attribuzione di ogni funzione anche tecnica in capo ai commissari.

Quanto detto, sia perché in ogni caso il direttore è chiamato a svolgere (qualunque sia il ruolo di tali soggetti) funzioni di mero ausilio, sia perché dette funzioni di ausilio andrebbero comunque più propriamente ricondotte a compiti tecnico-operativi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani.

Alla luce di tali rilievi è possibile, pertanto, osservare che le funzioni assegnate al commissario debbano prioritariamente ascrivere anche a funzioni tecnico-gestionali, utili all'insediamento degli organi della nuova Autorità e ricomprese in un lasso temporale predefinito.

Conseguentemente, in considerazione dei compiti assegnati e delle funzioni previste, la figura del commissario non può che ascrivere a quella di un tecnico, da qualificarsi quale funzionario onorario individuato dalla Regione, ancorché a supporto dei Comuni soci dell'Autorità e con oneri da sostenersi da parte dei medesimi.

Così inquadrata la sostanziale natura giuridica della funzione dei commissari individuati dalla L.R. Toscana n. 69/2011, non si può non rilevare altresì che il potere di nomina commissariale esercitato dalla Regione, nell'ambito delle funzioni ad essa riconosciute dalla legge nazionale, non possa che essere ricondotto a quanto disposto dalla L.R. Toscana n. 53/2001 recante "*Disciplina dei commissari nominati dalla Regione*".

È indubbio, infatti, che - a prescindere da un espresso richiamo della predetta normativa ed altresì non rilevando la circostanza che l'Autorità svolga funzioni attribuite ai Comuni e che questi ultimi ne sostengano i relativi oneri economici - la Regione non può che aver operato, anche solo in via analogica, nel solco di quanto previsto all'art. 2, comma 1, lett. d) ovvero all'art. 2, comma 2 della predetta L.R. Toscana n. 53/2001.

Va, fra l'altro, notato che il richiamo a suddetta legge regionale comunque non interessa tanto ai fini della natura del potere esercitato dalla Regione Toscana - elemento che non rileva ai fini della risoluzione del quesito posto - quanto piuttosto allo scopo di individuare la natura giuridica del trattamento economico riconosciuto ai commissari.

Ed infatti in tale direzione - coerentemente a quanto previsto dall'art. 10 della L.R. Toscana n. 53/2001 - l'art. 51, comma 6 della L.R. Toscana n. 69/2011 prevede l'attribuzione per lo svolgimento delle funzioni commissariali di una "*indennità*". Ciò si lega, di fatto, al *munus* svolto dal commissario, come detto tendenzialmente onorario ed in ordine al quale non può parlarsi di corrispettivo per prestazioni rese.

Sul punto pare opportuna una precisazione relativa alla natura indennitaria del trattamento economico da riconoscersi ai soggetti incaricati di funzioni tendenzialmente onorarie.

Al riguardo va, infatti, precisato che la figura del funzionario onorario si configura ogni qualvolta esista un rapporto di servizio, a carattere temporaneo e straordinario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma carente di tutti gli elementi tipici sia di un rapporto di pubblico impiego sia di un rapporto/contratto di lavoro autonomo.

Alla luce di tali notazioni è, dunque, possibile ricavare che il trattamento economico da riconoscersi ai commissari sia appunto un emolumento di natura indennitaria e di ristoro, non derivante da alcun rapporto a carattere sinallagmatico.

Del resto anche la giurisprudenza ha più volte chiarito tale concetto (Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 400/2011/PAR; Cassazione, Sez. Unite, 10/04/1997, n. 3129; Cassazione, Sez. Unite, 08/07/2008, n. 18618; T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 16/07/1997, n. 388; Cassazione, Sez. Unite, 13/02/1991, n. 1521).

Quanto detto trova, peraltro, conferma anche nel dato letterale con il quale si esprime *expressis verbis* la L.R. Toscana n. 69/2011, nonché, come accennato, anche in considerazione della disciplina relativa ai commissari di nomina regionale che, anch'essa,

puntualizza la natura indennitaria dell'emolumento spettante ai commissari.

Ciò posto ne discende che, al predetto trattamento economico, si possano ritenere, conseguentemente applicabili, sotto il profilo tributario, tutte le disposizioni normative inerenti al conferimento di suddette indennità, prima fra le quali la disposizione di cui all'art. 50, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. recante "*Testo Unico delle Imposte sul reddito*".

Resta inoltre inteso che per la materiale corresponsione occorrerà, altresì, rispettare le ulteriori disposizioni a vario titolo rilevanti quali, a titolo esemplificativo, quelle di cui al D.Lgs. n. 165/2001, allorché il commissario sia anche dipendente pubblico. Quanto detto, come peraltro richiamato dallo stesso art. 10 della L.R. Toscana n. 53/2001.

### 3. Sull'applicabilità del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e delle norme in materia di contenimento della spesa pubblica

A giudizio dello Studio le valutazioni precedentemente condotte sono esaustive nel senso di ritenere il "*trattamento economico*" quale mera indennità.

Il tema è, tuttavia, reso articolato da ulteriori elementi di analisi che complicano la tematica e che, quantomeno in parte, rischiano di confondere la stessa.

Il riferimento, sotto tale profilo, è:

- A. da un lato, alle modalità di parametrizzazione della indennità da riconoscere ai commissari e quindi al criterio tramite il quale l'indennità è fissata "*nella misura del 50% di quello spettante al Sindaco di un comune avente popolazione complessivamente pari a quelle del territorio che costituisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento di ciascuna autorità*" (Delibera di Giunta n. 61 del 6.2.2012);
- B. dall'altro, al richiamo operato alle previsioni di cui all'art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in L. n. 122/2010 e s.m.i., anch'esso contenuto nella citata Delibera di Giunta n. 61 del 6.2.2012.

Sul temi rilevati occorre fare necessaria chiarezza.

#### Sub A)

In ordine al primo dei profili evidenziati, al fine di commisurare l'indennità spettante ai commissari, si ritiene che, in analogia a quanto espressamente previsto nella collegata Delibera n. 60 del 6.2.2012 (in merito alla parallela indicazione della indennità commissariale in riferimento al settore idrico) siano state prese a riferimento le norme del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

In particolare, e a ben vedere, il riferimento operato sarebbe alle disposizioni di cui all'art. 82, comma 8, a mente del quale *"La misura delle Indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri"*. Tali criteri vengono di seguito definiti alla lett. c, per l'ipotesi di interesse nel caso di specie, come *"articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana"*.

Tali disposizioni, poi attuate con il DM n. 119/2000, definiscono le indennità spettanti agli amministratori ivi indicati.

La Regione Toscana, in tale direzione si sarebbe, dunque, rifatta alle disposizioni che valgono per la determinazione della indennità di funzione per i presidenti delle forme associative fra enti locali (ossia con riferimento agli organi politici delle soppresse Comunità di Ambito).

A fronte di ciò si potrebbe, pertanto, ritenere che anche le indennità previste per i commissari siano in tutto e per tutto sovrapponibili a quelle di un amministratore locale ovvero a quelle applicate in precedenza ai presidenti delle Comunità di Ambito.

Tuttavia, tale ricostruzione non convince.

Ed infatti, in primo luogo, va osservato che l'art. 82, comma 1 definisce puntualmente i soggetti cui si applica la disposizione individuandoli ne *"il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali"*. Previsione completata con quanto poi previsto ai seguenti commi 2 ed 8.

Le disposizioni richiamate sono chiare, dunque, nell'individuare gli specifici soggetti, che ricoprono incarichi di "amministratore", cui le norme sulle relative indennità si riferiscono.

E' pertanto evidente che a fronte di tale chiara precisazione, derivante dalle stesse

norme del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., non possa estendersi al commissario, nominato dalla Regione, analogo trattamento.

O meglio, il trattamento da riconoscersi può considerarsi analogo nella forma giuridica (trattasi, infatti, in entrambi i casi di indennità) ma diverge, radicalmente, nei presupposti per cui lo stesso è riconosciuto:

- da un lato, e dunque nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 82 ad un amministratore locale, derivando da una carica politica/elettiva di questo;
- dall'altro, e dunque nell'ipotesi del commissario, derivando dall'utilizzo delle stesse norme - sfruttate per evidente analogia - allo scopo di quantificare/parametrare funzioni che, tuttavia, non derivano da una carica politica/elettiva quanto piuttosto dallo svolgimento di una prevalente attività tecnica/gestionale/amministrativa.

Di fatto, pertanto, l'utilizzo in analogia delle norme per stabilire le indennità dei commissari, prese da quelle che precedentemente (ed anche oggi) si applicavano ai presidenti di forme associative tra enti locali, non sposta la circostanza che - per diversità di funzioni e di legittimazione del soggetto (in un caso una funzione elettiva/politica e nell'altro una funzione tecnica/amministrativa) - tale riferimento sia appunto operato solo per analogia e dunque non incidente su una equiparazione in tutto e per tutto della natura giuridica delle due distinte funzioni e conseguente indennità riconosciuta.

Quanto detto non è evidentemente minato dalla circostanza che sia stato utilizzato un parametro di riferimento derivante, comunque, dall'art. 82, poiché - in assenza di indicazioni normative, ed in tal senso è chiaro anche l'art. 10 della L.R. Toscana n. 53/2001, poiché anch'esso non indica alcun parametro di riferimento - questa è stata una mera scelta discrezionale della Regione chiamata a dover quantificare l'indennità da riconoscere ai commissari.

#### Sub B)

La non riconducibilità dell'indennità dei commissari all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., seppur fa venir meno l'applicabilità dell'intera disciplina ivi prevista, non preclude comunque, sia pur in astratto, l'applicabilità di ulteriori previsioni in ogni caso dettate per il contenimento della spesa pubblica.

In tal senso, ad esempio è già la Delibera n. 61 del 6.2.2012 a richiamare espressamente la validità e presupposizione dell'art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in L. n. 122/2010 e s.m.i.

A mente di tale articolo di legge è, infatti, previsto che "Ferma le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo

*svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta".*

Tale previsione è chiara nel disporre che i titolari di "cariche elettive", laddove svolgano qualsiasi incarico - ovviamente ulteriore rispetto a quello in virtù del quale ricoprono la carica elettiva - hanno diritto alla corresponsione, per tale ulteriore incarico, del mero rimborso delle spese sostenute nonché ad eventuali gettoni di presenza - di importo comunque predeterminato nel massimo - ma non ad indennità ulteriori a quelle percepite in virtù della carica elettiva ricoperta.

Nessun dubbio, peraltro, in ordine all'applicabilità della disposizione data l'ampia portata della medesima e gli stessi rilievi della Corte dei Conti, la quale ha tenuto a precisare proprio suddetta ampiezza addirittura giungendo a ritenere che *"all'interno della disposizione non si rinviene alcun espresso "collegamento" tra l'Amministrazione conferente l'incarico e quella ove il destinatario del medesimo è titolare di carica elettiva, che non sembra possibile arguire in via interpretativa"* (così, Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 144/2011/PAR).

Pertanto, può ritenersi che – sia pur escluso il divieto di cumulo di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 – opererà, in ogni caso, nei termini anzidetti, la riduzione prevista all'art. 5, comma 5 del D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in L. n. 122/2010.

Sotto ulteriore profilo, va dato conto che il richiamo contenuto nella Delibera di determinazione dell'indennità al D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in L. n. 122/2010 e s.m.i., potrebbe – sempre in via astratta - far ritenere applicabili ulteriori disposizioni contenute nella predetta legge sempre nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica.

In particolare, del D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in L. n. 122/2010 e s.m.i., potrebbero rilevare:

1. sia la previsione di cui all'art. 5, comma 7;
2. sia il disposto di cui al seguente art. 6, comma 3.

Quanto alla previsione dell'art. 5, comma 7, deve darsi conto che tale norma prevede che *"Con decreto del Ministro dell'Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con*

*popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti".*

Tale previsione, riducendo l'indennità del Sindaco, potrebbe in astratto determinare una conseguente ed automatica riduzione dell'indennità dei commissari.

Tuttavia, al riguardo, a prescindere da ogni altra ed ulteriore considerazione, l'operatività di tale norma non è allo stato effettiva, in quanto ad oggi non risulta adottato - dalle verifiche condotte ai fini del presente parere - il decreto ministeriale attuativo della disposizione.

Ciò, del resto, è quanto chiarito anche di recente dalla Corte dei Conti, allorché la stessa ha precisato che "Il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stato da ultimo rivisto dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel d.m. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi" (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Delibera n. 1/CONTR/12, del 12.1.2012).

Sotto il secondo profilo, e cioè in relazione al disposto di cui all'art. 6, potrebbe trovare pregnanza quanto previsto al comma 3, ove è stabilito che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Fino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio".

Al riguardo, tuttavia, vanno condotte specifiche riflessioni.

Innanzitutto, va chiarito che la norma fatta salva dall'incluso iniziale della disposizione citata (art. 1, comma 58 L. n. 266/2005) non trova applicazione con riguardo alle Regioni ed agli Enti locali. Tale circostanza si rinviene nel disposto di cui al comma 64 dell'art. 1 della stessa L. n. 266/2005.

Ciò del resto è stato confermato dalla Corte dei Conti che al riguardo ha osservato che *"all'art. 1, comma 58, della legge n. 266 del 2005 che prevedeva analogo riduzione per i componenti degli organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni e che, tuttavia, non trovava applicazione nei confronti di Regioni, Province autonome, enti locali e enti del Servizio sanitario nazionale, per espressa previsione del comma 64 dello stesso articolo 1"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011/PAR).

Diversamente va ritenuto che la stessa disposizione di cui all'art. 6, comma 3 in precedenza richiamata è stata ritenuta "soggettivamente" applicabile anche a Regioni ed Enti locali (in tal senso Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Toscana, Parere n. 204 del 9.12.2010; Corte dei Conti, Sez. Riunite, Deliberazione n. 7/2011; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna, Parere n. 6/2011; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per la Lombardia, Delibera n. 1072/2010).

Tuttavia, l'astratta applicabilità della previsione deve, a prudente apprezzamento dello Studio, ritenersi esclusa nella fattispecie in esame e ciò per plurime ragioni.

In primo luogo la riduzione prevista fa riferimento ad emolumenti risultanti alla data del 30.4.2010, con ciò di fatto escludendosi che possa operarsi una riduzione con riferimento a compensi a tale data inesistenti.

Non solo. Il conferimento di detto nuovo incarico commissariale è indissolubilmente connesso alla nascita di un nuovo ente e, dunque, non alla sostituzione di "vecchi" organi/enti, ma all'approntamento di ogni adempimento funzionale al concreto insediamento dei nuovi organi dell'Autorità (questi ultimi pur *medio tempore* sostituiti dal commissario).

Quanto detto con la conseguenza che si ha una precisa e ben netta separazione tra (i) funzioni e compiti del soggetto cessato, (ii) nuove funzioni e compiti dell'Autorità e (iii) ruolo nel frattempo svolto dal commissario.

Ed è evidente che in tale lasso temporale, le cesure evidenziate facciano venir ontologicamente meno i presupposti per la riduzione di spesa di cui in parola e ciò in quanto vi è una evidente non sovrapposibilità tra incarichi comunque esistenti alla data del 30.4.2010 (in capo agli organi delle vecchie Comunità) e quelli odierne conferiti



(che sono sia differenti sia riferibili a nuovi organi di un nuovo Ente).

Inoltre non si può non notare che - nell'ambito della predetta Istituzione delle nuove Autorità e sostituzione dei nuovi organi di questa - il commissario è chiamato a svolgere e ricoprire compiti e funzioni assolutamente ulteriori e distinti rispetto a quelli propri delle sopresse Comunità e dei relativi organi ed in tal senso si è espressa anche la Corte dei Conti affermando che *"l'automatica applicabilità della riduzione della spesa prevista dal comma 3 nel caso in cui si verifichi una modifica nell'attribuzione delle competenze degli organismi possa essere esclusa soltanto quando sussista un sostanziale e rilevante ampliamento delle attribuzioni previste rispetto a quelle precedentemente conferite"* (Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011/PAR).

#### 4. Conclusioni

Conclusivamente ricapitolando a giudizio dello Studio si deve ritenere che:

- Il trattamento economico da riconoscersi ai commissari ha i caratteri di *indennità* e, quindi, trattasi di un "ristoro" per lo svolgimento di una funzione che non è riconducibile ad alcun rapporto sinallagmatico, né di pubblico impiego né di lavoro autonomo;
- pur avendo una connotazione indennitaria, a tale trattamento economico non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, quelle di cui all'art. 82 del medesimo TUEL;
- In tale contesto va dato atto che è stato unicamente utilizzato - nell'ambito della discrezionalità amministrativa della Regione Toscana e per la concreta quantificazione dell'indennità predetta - un parametro normativamente previsto ed utilizzato per la determinazione delle indennità dei soggetti che ricoprono cariche elettive e di natura politica, ma ciò non sposta la diversa natura della indennità in questione in virtù delle distinte funzioni svolte dai commissari, da un lato, e dagli amministratori di cui all'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dall'altro;
- trattandosi di indennità - e fatte salve le distinzioni predette - il riconoscimento di queste potrà avvenire nelle forme con cui erano già riconosciute le preesistenti indennità, nell'ambito di quanto ordinariamente previsto dal D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i. e ferma restando la vigenza dell'ulteriore normativa eventualmente applicabile (es. D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in ipotesi di dipendente pubblico);
- la non applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. non fa

venir meno, quantomeno in astratto, l'operatività delle ulteriori disposizioni di cui al D.L. n. 78/2010 conv. con modif. in l. n. 122/2010, al riguardo delle quali va, tuttavia, precisato che:

- troverà applicazione l'art. 5, comma 5 della predetta disposizione se il soggetto che deve ricevere l'indennità già ricopre una carica elettiva e ciò anche in considerazione dell'espresso richiamo che al riguardo viene operato dalla stessa Delibera di determinazione dell'indennità;
- non troverà, viceversa, applicazione l'art. 5, comma 7 della predetta disposizione, in mancanza del decreto attuativo della stessa;
- non troveranno altresì applicazione le riduzioni di cui all'art. 6, comma 3 e ciò: (i) per la non ipotizzabile e completa continuità di funzioni tra organi (della Comunità e dell'Autorità) nonché per il ruolo, in tale contesto, del tutto particolare svolto dal commissario incaricato di sostituire non i vecchi organi ma i nuovi e, quindi, non operante in continuità rispetto a questi ultimi; (ii) comunque ed in ogni caso, anche a non voler considerare il profilo sub (i) e l'evidente discontinuità tra enti/organi, per le ulteriori, differenti e comunque maggiori funzioni svolte dal commissario in luogo degli organi delle vecchie Comunità.

\*\*\*

Quanto sopra ad evasione del quesito posto.

Lo Studio resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o integrazione che si rendessero necessari e/o opportuni.

Distinti saluti.

Avv. Tommaso D'Onza

Avv. David Benedetti

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO CONFERMATE - ESERCIZIO 2012  
ENTRATA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
2050161	da altri soggetti Variazione/ n. 20120000001	CP 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2050000	Totale Trasn. capitale da altri soggetti	CP 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
2000000	Totale TITOLO II° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	CP 0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	CP 1.247.742,00	18.000,00	0,00	1.265.742,00

Allegato 2 al Decreto  
del Commissario  
n. 92 del 19.03.2012

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO CONFERMATE - ESERCIZIO 2012  
SPESA

Classifcaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1010103	Prestazione di servizi Variazione/f. n. 20120000002	CO 121.000,00 SV 0,00 TO 121.000,00	21.057,00 0,00 21.057,00	19.000,00 0,00 19.000,00	123.057,00 0,00 123.057,00
1010100	Totale Organi istituzionali	CO 121.000,00 SV 0,00 TO 121.000,00	21.057,00 0,00 21.057,00	19.000,00 0,00 19.000,00	123.057,00 0,00 123.057,00
1010303	Prestazione di servizi Variazione/f. n. 20120000002	CO 251.300,00 SV 0,00 TO 251.300,00	0,00 0,00 0,00	2.057,00 0,00 2.057,00	249.243,00 0,00 249.243,00
1010300	Totale Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione	CO 373.100,00 SV 0,00 TO 373.100,00	0,00 0,00 0,00	2.057,00 0,00 2.057,00	371.043,00 0,00 371.043,00
1010000	Totale Funzioni generati di amministrazione	CO 1.016.242,00 SV 0,00 TO 1.016.242,00	21.057,00 0,00 21.057,00	21.057,00 0,00 21.057,00	1.016.242,00 0,00 1.016.242,00
1000000	Totale SPESE CORRENTI	CO 1.016.242,00 SV 0,00 TO 1.016.242,00	21.057,00 0,00 21.057,00	21.057,00 0,00 21.057,00	1.016.242,00 0,00 1.016.242,00
	TOTALE SPESE	CO 1.247.742,00 SV 0,00 TO 1.247.742,00	21.057,00 0,00 21.057,00	21.057,00 0,00 21.057,00	1.247.742,00 0,00 1.247.742,00

STAMPA VARIAZIONI DI BILANCIO CONFERMATE - ESERCIZIO 2012  
SPESA

Classificaz.	Descrizione	Importo	Variazioni Pos.	Variazioni Neg.	Importo
1010403	Prestazione di servizi Variazione/ n. 20120000001				
	CO	268.750,00	18.000,00	0,00	286.750,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	268.750,00	18.000,00	0,00	286.750,00
1010400	Totale Ufficio Tecnico	385.350,00	18.000,00	0,00	403.350,00
	CO	385.350,00	18.000,00	0,00	403.350,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	385.350,00	18.000,00	0,00	403.350,00
1010000	Totale Funzioni generali di amministrazione	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
	CO	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
1000000	Totale SPESE CORRENTI	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
	CO	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.016.242,00	18.000,00	0,00	1.034.242,00
	TOTALE SPESE	1.247.742,00	18.000,00	0,00	1.265.742,00
	CO	1.247.742,00	18.000,00	0,00	1.265.742,00
	SV	0,00	0,00	0,00	0,00
	TO	1.247.742,00	18.000,00	0,00	1.265.742,00